

Allegato B alla delibera 16/26/CONS

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEGLI UTENTI SU
RETE FISSA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del _____;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito il Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 205/23/CONS, del 26 luglio 2023, recante “*Modifiche al Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di cui all'allegato A alla delibera n. 383/17/CONS*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*”;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, del 12 gennaio 2006, recante “*Mercato dell'accesso disgreggato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n.*

2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 52/09/CIR, del 6 ottobre 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 26 febbraio 2010, recante “*Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR*”;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, del 10 giugno 2010, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, dell’11 ottobre 2010, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 27 ottobre 2010, recante “*Procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del periodo transitorio*”;

VISTA la delibera n. 538/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante “*Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete*”;

VISTA la delibera n. 611/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FTTCab-FTTH, bitstream FTTCab naked e condiviso, bitstream FTTH, end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello wholesale dei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera n. 82/19/CIR, del 22 maggio 2019, recante “*Regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 12 marzo 2020, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM e per la riduzione delle tempistiche per il completamento della fase 2 nelle procedure di migrazione dei clienti tra operatori di rete fissa*”;

VISTA la comunicazione dell’Autorità, del 14 aprile 2020, recante “*Integrazioni alla circolare del 12 marzo 2020 in materia di specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*”;

VISTA la delibera n. 103/21/CIR, del 23 settembre 2021, recante “*Integrazioni e modifiche alla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR*”;

VISTA la delibera n. 8/22/CIR, del 5 luglio 2022, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche delle procedure di NP pura per numerazioni geografiche di cui alla delibera n. 103/21/CIR*”;

VISTA la delibera n. 37/22/CIR, del 20 dicembre 2022, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche delle procedure di NP pura per numerazioni geografiche e per numerazioni non geografiche di cui alla delibera n. 103/21/CIR*”;

VISTA la delibera n. 11/23/CIR, del 4 aprile 2023, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilità tra gli ONT (Optical Network Termination) degli OAO e gli apparati OLT (Optical Line Termination) di TIM*”;

VISTA la delibera n. 114/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice*”;

VISTA la delibera n. 16/24/CIR, del 29 maggio 2024, recante “*Modalità di fornitura del codice di trasferimento dell’utenza su rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 315/24/CONS, dell’11 settembre 2024, recante “*Avvio del procedimento istruttorio di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice in considerazione della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM*”;

VISTA la delibera n. 7/25/CIR, del 5 febbraio 2025, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti alle modifiche dei processi di provisioning, assurance e*

cambio operatore derivanti dall'introduzione di ONT degli operatori certificati da FiberCop”;

VISTA la delibera n. 194/25/CONS, del 23 luglio 2025, recante “*Procedure di migrazione degli utenti sulla rete FTTH di FiberCop in presenza di servizi wholesale Semi-VULA e modalità di cessazione dei servizi presso il donating dell’utente da migrare per evitare i casi di doppia fatturazione indesiderata*”;

CONSIDERATO quanto segue:

INDICE

1. GLI ATTUALI MONITORAGGI NELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO SU RETE FISSA	5
2. AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO SU RETE FISSA.....	7
2.1. Obiettivi del monitoraggio.....	8
2.2. Coerenza e completezza dei dati di monitoraggio	10
2.3. Dati acquisiti nel monitoraggio e operatori soggetti all’invio dei dati.....	11
2.4. Servizi wholesale.....	14
2.5. Modelli e formati per l’invio dei dati	15
2.6. Tempistiche per l’invio dei dati	18

1. GLI ATTUALI MONITORAGGI NELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO SU RETE FISSA

1. Con la definizione delle procedure di attivazione, migrazione e *Number Portability* pura (NP pura), che consentono agli utenti di cambiare il proprio operatore di rete fissa, l'Autorità ha previsto l'avvio di specifiche attività di monitoraggio delle stesse procedure.
2. Per quanto riguarda le procedure di **attivazione e migrazione**, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS (art. 20 bis):
 - a) la divisione commerciale dell'operatore notificato e gli operatori che impiegano nella fornitura dei propri servizi finali i servizi di accesso comunicano all'Autorità, entro il 15 di ciascun mese, un *report* riferito al mese precedente e relativo agli ordinativi di propria competenza, attestante, per ciascun servizio intermedio di accesso, il numero di:
 - i) attivazioni, migrazioni e cessazioni effettuate nella data inizialmente fissata;
 - ii) rimodulazioni della data di attivazione, migrazione o cessazione del servizio;
 - iii) rifiuti dell'attivazione e della migrazione;
 - iv) interruzioni della procedura di attivazione o migrazione ad opera del *donating, recipient* o della divisione rete dell'operatore notificato;
 - v) interruzioni della procedura di cessazione ad opera del *donating* e del *recipient*;
 - b) la divisione rete dell'operatore notificato, in una comunicazione distinta da quella fornita dalla divisione commerciale, fornisce all'Autorità entro il 15 di ciascun mese un *report* relativo al mese precedente attestante, per ciascun servizio intermedio di accesso, le medesime quantità riportate alla lettera precedente.
3. Con riferimento alla **capacità di evasione giornaliera** delle richieste di passaggio, ai sensi della delibera n. 68/08/CIR (art. 4):
 - a) entro il giorno 10 di ciascun mese, ciascun operatore comunica all'Autorità:
 - i) in qualità di *donating*, per ogni giorno del mese precedente, il numero di richieste di migrazione ricevute, il numero di quelle lavorate ed il

numero di quelle scartate per “superamento soglia”, divise per operatore *recipient*;

- ii) in qualità di *recipient*, per ogni giorno del mese precedente, il numero di richieste di migrazione inviate, il numero di quelle lavorate ed il numero di quelle scartate per “superamento soglia”, divise per operatore *donating*.

4. In merito alla procedura di **NP pura**, ai sensi della delibera n. 62/11/CIR (art. 2):

- a) gli operatori comunicano all’Autorità, entro il 15 di ciascun mese, un *report* riferito al mese precedente e relativo agli ordinativi di NP pura di propria competenza contenente, in forma disaggregata per operatore:
 - i) in qualità di *donating*, per ogni giorno del mese precedente, il numero di richieste di NP ricevute, il numero di quelle lavorate ed il numero di quelle scartate per “superamento soglia”, divise per operatore *recipient*;
 - ii) in qualità di *recipient*, per ogni giorno del mese precedente, il numero di richieste di NP inviate, il numero di quelle lavorate ed il numero di quelle scartate per “superamento soglia”, divise per operatore *donating*;
 - iii) il numero di richieste di NP effettuate nella data inizialmente fissata;
 - iv) il numero di richieste di NP effettuate a seguito di rimodulazione della DAC;
 - v) il numero di richieste di NP scartate.
- 5. Tuttavia, come descritto in dettaglio nei paragrafi successivi, l’attuale monitoraggio previsto per le procedure di passaggio su rete fissa:
 - a) non è in grado di rilevare le effettive dinamiche di mercato soprattutto con riferimento alle reti FTTH di operatori diversi da quello notificato;
 - b) risulta non proporzionato rispetto agli attuali volumi di scarto delle richieste di passaggio (problematiche tecniche o *malpractice*), tenuto conto che in tali casi l’Autorità può comunque richiedere dati agli operatori ai sensi dell’art. 20 del Codice¹;

¹ “Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all’Autorità, al

- c) i dati raccolti risultano in alcuni casi duplicati, non più previsti dalle specifiche tecniche oppure incompleti;
- d) comporta difficoltà gestionali dovute all'elevato numero di soggetti che conferiscono dati;
- e) prevede dati strutturati in modelli non necessariamente condivisi con conseguente difficoltà di elaborazione;
- f) richiede modalità di trasmissione dei dati che possono essere rese più efficienti.

2. AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO SU RETE FISSA

- 6. Trascorsi oltre quindici anni dall'avvio delle procedure di passaggio su rete fissa, l'Autorità ritiene opportuno un aggiornamento dei monitoraggi di cui alle delibere nn. 274/07/CONS, 62/11/CIR e 68/08/CIR al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'acquisizione e successiva elaborazione dei dati.
- 7. Il nuovo monitoraggio delle procedure di passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa sostituisce quelli citati di cui alle delibere n. 274/07/CONS, n. 62/11/CIR e n. 68/08/CIR.
- 8. Nei paragrafi successivi, a partire dalle problematiche rilevate negli attuali monitoraggi, sono forniti i principi alla base della proposta di aggiornamento delle modalità di monitoraggio delle procedure di passaggio su rete fissa.

BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22. [...]".

2.1. Obiettivi del monitoraggio

2.1.1. Problematiche rilevate nei monitoraggi attuali

9. I monitoraggi sono stati avviati con l'obiettivo prioritario di rivelare possibili criticità o *malpractice* nelle procedure² affinché fosse possibile la loro tempestiva risoluzione tramite opportuni interventi regolamentari. A tale riguardo, molti dei dati richiesti agli operatori sono relativi a interruzioni, rimodulazioni, rifiuti e scarti per superamento della capacità di evasione giornaliera, ossia tutti quei casi in cui la richiesta di passaggio non viene espletata o viene espletata con ritardo.
10. La possibilità di utilizzare i dati di monitoraggio al fine di adottare specifici provvedimenti regolamentari in materie di procedure di passaggio è espressamente prevista nell'art. 20 bis, comma 3, della delibera n. 274/07/CONS in cui è indicato che³ “*L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni di cui agli articoli 17, 17bis, 18, 19 e 20 sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al presente articolo*”.
11. Quali esempi di interventi regolamentari correttivi delle procedure di passaggio, si richiamano la delibera n. 52/09/CIR, con cui l'Autorità ha introdotto il codice segreto all'interno del codice di migrazione (CdM) al fine di impedire la pratica dell'autogenerazione del CdM da parte del *recipient*, e la delibera n. 62/11/CIR, con cui l'Autorità ha disposto l'adeguamento della capacità giornaliera di evasione sulla base dell'analisi dei dati di monitoraggio allegata alla stessa delibera⁴.
12. Gli interventi regolamentari correttivi già adottati, la completa automatizzazione dei processi attualmente raggiunta e la maturità conseguita nell'esecuzione delle procedure hanno ad oggi significativamente ridotto *malpractice* e probabilità di mancato espletamento degli ordinativi di passaggio.

² Cfr. punto 30 della delibera n. 274/07/CONS: “*In considerazione delle segnalazioni ricevute in consultazione pubblica, al fine di valutare l'impatto sul mercato delle comunicazioni tra recipient e donating in fase di attivazione, l'Autorità ritiene altresì necessario avviare un monitoraggio volto ad acquisire informazioni periodiche sull'andamento delle attivazioni, migrazioni e cessazioni da parte di tutti gli operatori coinvolti. L'Autorità ritiene inoltre necessario che tale monitoraggio raccolga informazioni relativamente al numero di rigetti e rimodulazioni degli ordini da parte degli operatori*”.

³ Gli articoli citati si riferiscono rispettivamente a “*Principi generali per la fornitura dei servizi di accesso*”, “*Modalità di Attivazione dei servizi di accesso*”, “*Procedure di migrazione dei clienti tra gli operatori*”, “*Procedure per la cessazione dei servizi di accesso*”, “*Regole per il passaggio tra operatori*”.

⁴ Cfr. allegato 1 alla delibera, “*Analisi dei dati di monitoraggio di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 68/08/CIR ai fini dell'adeguamento della soglia giornaliera di capacità di evasione*”.

13. È opportuno inoltre richiamare che, nei casi in cui sia necessario analizzare specifiche casistiche e criticità segnalate, l'Autorità può comunque richiedere dati agli operatori nell'ambito delle proprie attività di vigilanza.
14. Pertanto, **un monitoraggio delle procedure di passaggio orientato prevalentemente alla rilevazione dei casi di mancato espletamento delle richieste non appare ad oggi tecnicamente giustificato.**

2.1.2. Proposta di aggiornamento

15. L'Autorità ritiene opportuno aggiornare l'obiettivo del monitoraggio affinché quest'ultimo possa fornire una rilevazione completa e aggiornata del fenomeno delle migrazioni su rete fissa.
16. In particolare, si ritiene opportuno porre maggiore enfasi sui volumi di passaggio e sulle relative dinamiche (ad esempio in termini di ricorso alla migrazione oppure tramite realizzazione di una nuova linea) piuttosto che evidenziare gli aspetti *“patologici”* delle procedure, i quali possono essere comunque indagati nell'ambito delle attività di vigilanza dell'Autorità.
17. Inoltre, l'acquisizione di dati sulle effettive dinamiche rilevabili nei passaggi ad altro operatore, non solo quelle afferenti alla rete dell'operatore notificato, consentirebbe all'Autorità di disporre di informazioni che possono essere utilizzate anche nelle fasi istruttorie dei procedimenti regolamentari⁵.
18. **L'Autorità ritiene che gli obiettivi del monitoraggio dovrebbero essere la rilevazione dei volumi dei passaggi su rete fissa e delle modalità tecniche con cui i passaggi avvengono (migrazione con servizi *wholesale*, nuova linea – LNA, NP pura), affinché tali dati possano consentire di rivelare eventuali *trend* e costituire il patrimonio informativo attraverso il quale valutare l'adozione di provvedimenti regolamentari.**

⁵ Si richiama, ad esempio, lo schema di provvedimento allegato alla delibera n. 67/25/CONS inerente al *“Quadro regolamentare in materia di obblighi di accesso per la definizione di procedure di migrazione su reti FTTH al fine di garantire l'efficienza e la semplicità delle procedure di passaggio per gli utenti finali”*, per il quale la disponibilità di dati di monitoraggio in grado di fornire una visione completa e accurata dei passaggi su tutte le reti FTTH potrebbe motivare o meno la necessità di obblighi regolamentari.

- D1. Si condivide l'opportunità di aggiornare gli obiettivi del monitoraggio delle procedure di passaggio su rete fissa, affinché i dati raccolti possano descrivere i volumi ed i *trend* del fenomeno oltre che essere eventualmente utilizzati per valutare l'adozione di provvedimenti regolamentari?

2.2. Coerenza e completezza dei dati di monitoraggio

2.2.1. Problematiche rilevate nei monitoraggi attuali

19. Come riportato ai punti 2-4, per la fase 2 della procedura di migrazione e per la procedura di NP pura, i dati relativi alla medesima richiesta sono forniti sia dall'operatore *recipient* sia dall'operatore *donating* coinvolti nel passaggio. Sebbene inizialmente finalizzato a consentire controlli di coerenza dei dati, alla luce dei miglioramenti delle procedure di passaggio riportati al punto 12, tale approccio metodologico appare ad oggi una duplicazione dei dati richiesti.
20. Inoltre, alcuni dati non appaiono più significativi. Ad esempio, come riportato al punto 47 della delibera n. 8/22/CIR⁶, *“Nel tavolo tecnico, al fine di migliorare l’efficienza del processo di NP pura ormai interamente automatizzato e tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Autorità con la nota del 23 febbraio 2022, gli operatori hanno condiviso di rimuovere la verifica in capo al donating sul superamento della soglia di capacità di evasione giornaliera per le richieste di NP pura”*. Pertanto, la richiesta di fornire nei *report* della NP pura il numero di richieste scartate per *“superamento soglia”* non risulta più tecnicamente giustificata.
21. **In alcuni casi, gli attuali dati di monitoraggio risultano duplicati o afferenti a casistiche non più previste dalle specifiche tecniche delle procedure di passaggio.**

2.2.2. Proposta di aggiornamento

22. L'Autorità ritiene necessario bilanciare la completezza dei dati richiesti con la proporzionalità dell'obbligo di fornitura degli stessi.
23. **L'Autorità ritiene che la raccolta dei dati dovrebbe rispettare i seguenti principi:**
- a) evitare duplicazioni;**

⁶ *“Pubblicazione delle specifiche tecniche delle procedure di NP pura per numerazioni geografiche di cui alla delibera n. 103/21/CIR”*.

- b) **esplicitare gli operatori, la procedura tecnica ed i servizi *wholesale* coinvolti nel passaggio;**
 - c) **riportare i volumi delle richieste e degli espletamenti.**
24. Il punto a) evita che gli stessi dati siano richiesti a più soggetti (ad esempio, sia al *recipient* sia al *donating*).
25. Il punto b) fornisce una visione delle dinamiche rilevabili nei mercati dei servizi di accesso che rappresentano lo strumento su cui si fondano le procedure di migrazione.
26. Il punto c), laddove emergessero anomalie nel rapporto tra richieste ed espletamenti, consente, eventualmente, di esaminare il dettaglio degli scarti in una specifica attività di vigilanza.

D2. Si condividono i principi su cui dovrebbe basarsi la richiesta di fornitura dei dati agli operatori?

2.3. Dati acquisiti nel monitoraggio e operatori soggetti all'invio dei dati

2.3.1. Problematiche rilevate nei monitoraggi attuali

27. L'attuale monitoraggio delle procedure è rivolto all'acquisizione di dati afferenti a:
- a) Fase 2 della procedura di migrazione con dati forniti dagli operatori *retail recipient* e *donating*;
 - b) Fase 3 delle procedure di attivazione e migrazione svolte sulla rete di accesso di FiberCop (a seguito della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM) con dati su attivazioni, migrazioni e cessazioni forniti dall'operatore di rete *wholesale* FiberCop;
 - c) Procedura di NP pura con dati forniti dagli operatori *retail recipient* e *donating*.
28. Con riferimento agli operatori *retail* di cui alle lettere a) e c) del punto precedente, l'acquisizione di dati presenta alcune criticità:
- a) il numero degli operatori *retail recipient* e *donating* è estremamente elevato (ad ottobre 2025 risultano censiti, tramite l'assegnazione di codici COW, oltre 420 operatori *retail*);

- b) l’elenco degli operatori soggetti all’invio dei dati muta continuamente a seguito di cessazioni ed inizio attività da parte di nuovi entranti.
- 29. **Il numero elevato e dinamico degli operatori *retail* soggetti all’invio dei dati di monitoraggio rende complessa l’acquisizione, l’aggregazione e l’elaborazione dei dati raccolti.**
- 30. Per quanto concerne gli operatori *wholesale*, l’attuale monitoraggio prevede l’invio dei dati esclusivamente da parte della “*divisione rete dell’operatore notificato*”, ossia FiberCop a seguito della separazione strutturale della rete di accesso di TIM⁷.
- 31. Ad oggi, gli operatori *wholesale* diversi da FiberCop, quali ad esempio quelli soggetti alle procedure di migrazione su reti FTTH di cui alla delibera n. 82/19/CIR, non sono soggetti all’invio dei dati di monitoraggio con conseguente assenza di dati relativi alle migrazioni degli utenti su tali reti.
- 32. **L’attuale monitoraggio delle procedure di migrazione su reti FTTH risulta incompleto poiché non è attualmente previsto l’invio dei dati da parte degli operatori *wholesale* diversi da FiberCop.**

2.3.2. Proposta di aggiornamento

- 33. L’Autorità ritiene prioritario acquisire, tramite il monitoraggio, informazioni sui volumi di passaggio e sulle modalità tecniche con cui gli stessi avvengono (migrazione, LNA, NP pura), con particolare riferimento alle reti FTTH (non solo quella dell’operatore *incumbent*).
- 34. In particolare, **l’Autorità ritiene opportuno acquisire i dati relativi ai volumi delle richieste e degli espletamenti relativamente a:**
 - a) **migrazione;**
 - b) **cessazione dell’accesso;**
 - c) **nuova attivazione dell’accesso;**
 - d) **NP pura.**
- 35. Per i casi b) e c), tecnicamente non vi è un passaggio da un operatore ad un altro: tuttavia, l’Autorità ritiene che la rilevazione congiunta dei due indicatori consenta di far emergere e separare i *trend* relativi a ingressi/uscite degli utenti dai servizi di rete fissa (per cessazione o attivazione di una nuova linea) rispetto al ricorso alla

⁷ Cfr. art. 20 bis, comma 2, della delibera n. 274/07/CONS.

LNA in sostituzione della procedura di migrazione (in cui alla cessazione è associata una successiva LNA).

36. Con riferimento alla capacità di evasione, al punto 47 della delibera n. 8/22/CIR è specificato che *“Nel tavolo tecnico, al fine di migliorare l’efficienza del processo di NP pura ormai interamente automatizzato e tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Autorità con la nota del 23 febbraio 2022, gli operatori hanno condiviso di rimuovere la verifica in capo al donating sul superamento della soglia di capacità di evasione giornaliera per le richieste di NP pura”*. Atteso che nella procedura di NP pura è stata rimossa la causale di scarto per *“superamento soglia”*, si ritiene che la rilevazione di tale casistica mediante i *report* di monitoraggio, anche nel caso delle migrazioni, non appaia più giustificata.
37. Analogamente, nel caso di problematiche nella fase 2 della procedura di migrazione, l’Autorità può acquisire i dati direttamente dagli operatori coinvolti, caso per caso, su base segnalazione nell’ambito delle proprie competenze di vigilanza, senza la previsione di una reportistica periodica in capo a tutti gli operatori.

38. Considerata inoltre l’elevata variabilità dell’elenco di operatori *retail recipient* e *donating*, oltre al principio di evitare la duplicazione dei dati, al fine di garantire una maggiore completezza e stabilità dei dati nel tempo, **l’Autorità ritiene opportuno acquisire i volumi dei passaggi solo dagli operatori che possono essere considerati pivot nelle procedure:**
 - a) l’operatore *wholesale* di rete nel caso di migrazioni, cessazioni e LNA;
 - b) l’operatore *donor* nel caso di NP pura.

- | |
|---|
| <p>D3. Si condivide che i dati raccolti dovrebbero riferirsi separatamente ai volumi delle richieste di migrazione, di cessazione dell’accesso, di nuova attivazione dell’accesso e NP pura?</p> <p>D4. Si condivide che i soggetti a cui è richiesto l’invio dei dati siano i <i>pivot</i> delle procedure ossia l’operatore <i>wholesale</i> di rete nel caso di migrazioni, cessazioni e LNA e l’operatore <i>donor</i> nel caso di NP pura?</p> |
|---|

2.4. Servizi *wholesale*

2.4.1. Problematiche rilevate nei monitoraggi attuali

39. Il monitoraggio delle procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS prevede l'invio dei dati disaggregati “*per ciascun servizio intermedio di accesso (ULL, SA, VULL, bitstream, bitstream naked, WLR, accesso TI, ecc.)*”.
40. Tuttavia, in esito ai procedimenti di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, possono essere introdotti nuovi servizi *wholesale* che non risultano inclusi tra quelli previsti nel monitoraggio delle procedure.
41. Inoltre, gli altri operatori *wholesale* che dispongono di reti FTTH utilizzano generalmente servizi *wholesale* distinti da quelli definiti per l'operatore SMP.
42. **Il monitoraggio delle procedure di migrazione può risultare incompleto a causa della mancata inclusione di nuovi servizi *wholesale* eventualmente introdotti in esito ai procedimenti di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa e alla mancata inclusione dei servizi *wholesale* offerti da operatori diversi da quello SMP.**

2.4.2. Proposta di aggiornamento

43. Considerato che i dati sui passaggi sono forniti anche dagli operatori non identificati come SMP, per caratterizzare i servizi *wholesale* l'Autorità non ritiene adeguato definire una lista chiusa di servizi come precedentemente attuato con la delibera n. 274/07/CONS per la rete in rame dell'operatore SMP.
44. Al contrario, l'Autorità ritiene opportuno definire una tassonomia di servizi *wholesale* sufficientemente astratta da potersi applicare ad operatori diversi, eventualmente specificando la tratta di rete a cui si fornisce accesso (PoP, rete di accesso secondaria, segmento di terminazione).
45. In tal modo:
 - a) ogni operatore *wholesale* classifica i propri servizi *wholesale* rispetto alla singola tassonomia;
 - b) in presenza di nuovi servizi *wholesale*, la tassonomia non cambia e gli stessi sono immediatamente inclusi nel monitoraggio senza necessità di aggiornamento della regolamentazione.

46. L’Autorità ritiene opportuno che gli operatori comunichino i dati sui volumi dei passaggi disaggregandoli tra servizi *wholesale* passivi o attivi e per livello di rete in cui avviene l’accesso.

D5. Si condivide che i dati sui volumi dei passaggi siano disaggregati classificando i servizi *wholesale* tra passivi e attivi con indicazione del livello di rete in cui avviene l’accesso?

2.5. Modelli e formati per l’invio dei dati

2.5.1. Problematiche rilevate nei monitoraggi attuali

47. Nell’ambito del tavolo tecnico inter-operatore, sono stati condivisi alcuni modelli per la raccolta e l’invio dei dati, con particolare riferimento alle procedure di attivazione e migrazione.
48. I modelli di raccolta dei dati sono stati strutturati con la finalità di rivelare in via immediata, anche senza specifiche elaborazioni dei dati, eventuali criticità e *malpractice* (ad esempio, tassi di scarto relativi ad un singolo operatore significativamente diversi dai tassi medi). Per tale ragione, i modelli sono tipicamente comunicati nei formati di file xls, xlsx, pdf.
49. I modelli risultano, pertanto, facilmente interpretabili da un soggetto umano; di contro, la loro articolazione, anche dal punto di vista grafico, rende maggiormente complessa l’aggregazione dei dati e la possibilità di eseguire elaborazioni rispetto ad indicatori diversi da quelli direttamente elencati nelle delibere.
50. **Gli attuali modelli utilizzati per la raccolta dei dati di monitoraggio rispondono a quanto richiesto dalle pertinenti delibere e consentono di verificarne il rispetto ma non permettono la diretta aggregazione dei dati e l’esecuzione di elaborazioni aggiuntive.**

2.5.2. Proposta di aggiornamento

51. Ai fini dell’analisi dei possibili modelli e formati per la raccolta dei dati sulle procedure di passaggio su rete fissa, appare utile richiamare le “*Linee Guida recanti*

regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico” pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)⁸.

52. In particolare, si ritiene appropriato il “Requisito 2” secondo il quale “*I dati DEVONO essere resi disponibili in formato aperto e leggibile meccanicamente ad un livello di almeno 3 stelle nella classificazione del modello di cui all’allegato A*”, ossia:
 - a) per formato aperto, in “*un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi*”;
 - b) per formato leggibile meccanicamente, in “*un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna*”.
53. Con “*3 stelle nella classificazione del modello di cui all’allegato A*”, secondo la tabella di seguito riportata, le Linee Guida fanno riferimento, a loro volta, alla classificazione definita nel documento “*Data.europa.eu - Data Quality Guidelines*” redatto per la Commissione europea⁹ nell’ambito del progetto “*Data quality guidelines for the publication of data sets in the EU Open Data Portal*”.

⁸ Versione 1.0 pubblicata con Determinazione AgID n. 183/2023, https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-05/lg-open-data_v.1.0_1.pdf

⁹ <https://op.europa.eu/webpub/op/data-quality-guidelines/en/>

Formato	Non-proprietario	Leggibile meccanicamente	Stelle raggiungibili
RDF	Si	Si	★★★★
XML	Si	Si	★★★★
JSON	Si	Si	★★★★
CSV	Si	Si	★★★★
ODS	Si	Prevalentemente	★★★★
XLSX	Si	Prevalentemente	★★★★
XLS	No	Prevalentemente	★★★
TXT	Si	Prevalentemente	★★*
HTML	Si	Prevalentemente	★*
PDF	Si	No	★
DOCX	Si	No	★
ODT	Si	No	★
PNG	Si	No	★
GIF	No	No	★
JPG/JPEG	No	No	★
TIFF	No	No	★
DOC	No	No	★

54. L'Autorità ritiene opportuno che il modello dei dati da raccogliere, una volta stabiliti i criteri, possa essere definito nell'ambito di specifiche riunioni del tavolo tecnico inter-operatore ed allegato alla delibera di conclusione del procedimento.

55. L'Autorità ritiene che i formati di file preferibili siano:

- a) **xlsx**, di più semplice consultazione da parte di un utente umano rendendo tuttavia più complessa l'aggregazione dei dati;
- b) **xml**, garantisce una migliore strutturazione dei dati (consentendone la verifica formale) e la loro aggregazione richiedendo tuttavia maggiori abilità informatiche per la consultazione da parte di un utente umano.

D6. Si condivide che il modello dei dati da raccogliere sia condiviso nell'ambito del tavolo tecnico inter-operatore?

D7. Quale formato di file si ritiene preferibile?

2.6. Tempistiche per l'invio dei dati

2.6.1. Problematiche rilevate nei monitoraggi attuali

56. Le delibere che hanno introdotto la raccolta dei dati di monitoraggio hanno previsto le seguenti periodicità:
- a) entro il 15 di ogni mese:
 - i) FiberCop invia i dati mensili relativi alle procedure di attivazione e migrazione (delibera n. 274/07/CONS);
 - ii) gli operatori *retail* inviano i dati mensili relativi alle procedure di attivazione, migrazione (delibera n. 274/07/CONS) e NP pura (delibera n. 62/11/CIR);
 - b) entro il 10 di ogni mese:
 - i) gli operatori *retail* inviano i dati degli scarti giornalieri relativi alle procedure di attivazione e migrazione con particolare riferimento a agli scarti per “superamento soglia” (delibera n. 62/11/CIR).
57. **L'attuale monitoraggio delle procedure di passaggio prevede scadenze e granularità temporale diverse per i vari *report* che devono essere trasmessi determinando in tal modo un onere aggiuntivo per gli operatori.**

2.6.2. Proposta di aggiornamento

58. In primo luogo, l'Autorità ritiene opportuno uniformare le tempistiche di comunicazione dei dati di monitoraggio da parte degli operatori prevedendo una singola scadenza.
59. In secondo luogo, attesa la natura del monitoraggio, l'Autorità non ritiene allo stato proporzionato mantenere l'obbligo di comunicazione mensile. Viceversa, l'Autorità ritiene appropriato allineare la finestra di rilevazione a quella prevista per altri monitoraggi sui mercati della rete fissa quale l'Osservatorio trimestrale.
60. **L'Autorità ritiene opportuno che gli operatori comunichino i dati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo a quello conclusivo del periodo di rilevazione.**

D8. Si condivide che i dati di monitoraggio siano comunicati dagli operatori su base trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo al termine del rilevamento?